



COVID-19: un quadro della disciplina in materia di lavoro

Un quadro della disciplina applicabile alla gestione dei rapporti di lavoro

Le ordinarie norme che regolano i rapporti di lavoro e i provvedimenti emanati dal Governo per la gestione dell'emergenza.

Nelle slides che seguono proponiamo un quadro della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro nel contesto della situazione emergenziale determinata dal «corona virus» e dai provvedimenti che, *ad horas*, vengono emanati dal Governo per gestire la situazione.

Senza in alcun modo voler rispondere a situazioni concrete, inoltre, proveremo ad analizzare e risolvere - in astratto - alcuni problemi che si pongono ormai all'attenzione degli operatori.

Nel **Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020**, sono stati deliberati stanziamenti eccezionali i cui dettagli saranno divulgati il prossimo venerdì.


Come anticipato, lo scenario è mutevole e daremo conto delle novità.

Nel frattempo, è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

COVID-19

La mappa sanitaria



Fonte: <https://bit.ly/2VY1pvM>

I provvedimenti adottati dal Governo

Lo stato di emergenza

Periodo: 31 gennaio 2020 - 31 luglio 2020

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato **lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La durata dello stato di emergenza è di sei mesi dalla delibera.

I provvedimenti emanati dal Governo

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

- **Delibera CdM, 31 gennaio 2020 (stato di emergenza)**
- **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6**
- ~~DPCM 23 febbraio 2020 (abrogato)~~
- ~~DPCM 25 febbraio 2020 (abrogato)~~
- **MEF, decreto 24 febbraio 2020**
- ~~DPCM 1° marzo 2020 (abrogato)~~
- **D.L. 2 marzo 2020, n. 9**
- ~~DPCM 4 marzo 2020 (abrogato)~~
- **D.L. 8 marzo 2020, n. 11**
- **DPCM 8 marzo 2020 (misure di contenimento)**
- **Ministero dell'Interno, circolare 8 marzo 2020, n. 15350/117(2)**
- **Protezione civile, ordinanza 8 marzo 2020, n. 646 (interpretazione autentica DPCM)**
- **D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (potenziamento SSN)**
- **DPCM 9 marzo 2020 (misure di contenimento)**
- **Protezione civile, ordinanza 9 marzo 2020 (chiusura compresori sciistici)**
- **DPCM 11 marzo 2020 (misure di contenimento)**
- ...

Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Le Zone

La «Zona rossa»

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lombardia


Comuni

- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D'Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.

Veneto

Comuni

- Vo'



Fonte: DPCM 1 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Le Zone

La «Zona arancione»

Periodo: 10 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Intero territorio nazionale



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Prescrizioni sanitarie

Area: Zona arancione

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Soggetti sani

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche **in entrata e in uscita** dalla **ZONA ARANCIONE**
- evitare ogni spostamento all'interno della medesima zona
- salvo che per gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di **necessità** ovvero spostamenti per motivi di **salute**.
- È consentito il **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Soggetti sintomatici lievi

- sintomatologia da **infezione respiratoria** e **febbre** (maggiore di **37,5°C**) è fortemente raccomandato di **rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali
- contattando il proprio medico curante

Soggetti positivi o in quarantena

- **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

COVID-19

Periodo: 12 marzo - 25 marzo 2020

La chiusura generale

Area: Zona arancione

Periodo: 12 marzo 2020 - 25 marzo 2020

È disposta la chiusura generalizzata di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per quelli non essenziali.

Anche negli esercizi aperti è necessario garantire la **distanza interpersonale** di almeno un metro.

Chiusi:

- ogni commercio al dettaglio
- ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie

Trasporto pubblico locale:

- i Presidenti di Regione potranno disporre la riduzione o la soppressione del servizio

Restano aperti:

- vendita di generi alimentari e di prima necessità: ipermercati, supermercati, mercati di zona (solo alimentari), surgelati, ecc.;
- commercio al dettaglio di computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (codici ateco: 47.4);
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2)
- benzinai;
- ristorazione con consegna a domicilio;
- somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio stradale e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli per l'illuminazione;
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- edicole;
- farmacie, parafarmacie;
- articoli di profumeria, igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto, effettuato via internet, televisione, radio o telefono;
- distributori automatici;
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



Fonte: DPCM 11 marzo 2020 - Dati aggiornati al 12 marzo 2020

Area: Zona arancione

Periodo: 12 marzo 2020 - 25 marzo 2020

Per le attività produttive e professionali, il decreto non pone divieti ma si affida nuovamente a **raccomandazioni**.

Resta ferma la prescrizione di garantire la **distanza interpersonale** di almeno un metro e di adottare ogni altro accorgimento idoneo.

Di seguito pochi brevi **commenti**.

Professioni:

- lo svolgimento delle attività professionali o la loro sospensione rimane affidata alla valutazione dei professionisti, nel rispetto delle raccomandazioni

Le raccomandazioni:

- sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile (**smart working**) per le attività che lo consentono;
- siano incentivate le **ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano **sospese** le attività dei **reparti aziendali non indispensabili** alla produzione;
- si assumano **protocolli di sicurezza** anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di **sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive (industria) si raccomanda altresì che siano **limitati al massimo gli spostamenti** all'interno dei siti e **contingentato l'accesso** agli spazi comuni;
- per l'industria, si incoraggiano gli accordi sindacali.

Industria:

- l'ordine delle raccomandazioni non è casuale: privilegiare lo smart working; dove non si può, smaltire ferie e permessi; sospendere attività accessorie; mettere quanto più possibile in sicurezza le attività che proseguono.



Fonte: DPCM 11 marzo 2020 - Dati aggiornati al 12 marzo 2020

COVID-19

Periodo: 26 marzo - 3 aprile 2020

La chiusura ridotta

Area: Zona arancione

Periodo: 26 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Ristoranti e bar

- Sono consentite le attività di **ristorazione e bar** dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse (da ristorazione e bar) a condizione che il gestore garantisca un **accesso** ai predetti luoghi **con modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da garantire la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- in assenza di tali accorgimenti, tali attività dovranno essere chiuse.

Altri esercizi commerciali

- Nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiuse le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
- Sono escluse dalla chiusura **farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**.
- Nei **giorni feriali**, il gestore deve comunque garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
- in assenza di tali accorgimenti, tali attività dovranno essere chiuse.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 / DPCM 11 marzo 2020 - Dati aggiornati al 12 marzo 2020

Profili giuslavoristici e gestione del personale

Prescrizioni sul lavoro

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Ferie

- si raccomanda ai **datori di lavoro** pubblici e privati di promuovere, durante il periodo in esame, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e **di ferie**
- **resta tuttavia fermo** (così si esprime il decreto) il ricorso allo **smart working**.

Distanza interpersonale

- Qualora ci si rechi fisicamente al lavoro, dovrà essere comunque garantita da parte del datore di lavoro la distanza minima interpersonale di **un metro**

Smart working

- si raccomanda ai **datori di lavoro** pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, lo **smart working**

Attività formative

- sono sospese le **attività formative** svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività **formative a distanza** ad esclusione dei corsi per i medici



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Lo smart working viene «raccomandato» a tutti i datori di lavoro privati

Smart working

Lo **smart working** (o «lavoro agile») può essere applicato, **per la durata dello stato di emergenza**, dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato.

Vanno rispettate le disposizioni ordinarie che regolano lo smart working tranne il requisito dell'**accordo individuale**: lo smart working può pertanto essere imposto dal datore di lavoro.

L'informativa in materia di sicurezza

L'informativa scritta in materia di infortuni sul lavoro può essere resa telematicamente tramite la documentazione resa disponibile dall'INAIL ([qui il documento](#)).

L'obbligo di comunicazione

L'accordo per lo smart working (in genere) **va comunicato**, al pari dell'avvio di un nuovo rapporto.

Tale **obbligo non è stato sospeso** dalla situazione emergenziale.

Esso può tuttavia essere **assolto in modo semplificato** mediante il [portale dedicato](#).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Ferie

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

La fruizione delle ferie deve essere «promossa» dai datori di lavoro

Periodo

Le ferie vanno promosse e incoraggiate dal datore di lavoro durante il periodo di vigenza delle disposizioni, pertanto fino al 3 aprile 2020 (allo stato).

Ferie negative

Qualora vi sia accordo tra le parti, le ferie possono essere concesse anche nel caso di «saldo negativo».



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il datore di lavoro deve consentire o favorire l'astensione dal lavoro?

Lavoro, ferie o...?

Ci si può chiedere se il datore di lavoro sia obbligato a consentire (o imporre) ai lavoratori di ridurre il lavoro, quanto meno il lavoro che non possa essere svolta in casa del lavoratore stesso.

Occorre considerare il principale precetto delle disposizioni emergenziali introdotte dal Governo: **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale nonché al suo interno, **salvo che** per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Il precetto riguarda i singoli cittadini. Tuttavia, se il datore di lavoro richiede la prestazione in sede, il lavoratore subordinato (che non sia ristretto in quarantena o in malattia) deve eseguire le disposizioni (ed avrà una «comprovata esigenza lavorativa» - l'ordine del proprio datore - di spostarsi sul territorio).

Nei confronti dei datori, i decreti forniscono non ordini ma «**raccomandazioni**» (alle ferie o allo smart working).

Il datore, pertanto, incontra un **duplice ordine di restrizioni** alla propria libertà di esigere l'ordinaria esecuzione del lavoro:

- da un lato, la responsabilità collettiva, di derivazione costituzionale, di adesione ai doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.);
- dall'altro il rischio di favorire, nei lavoratori obbligati al lavoro, la contrazione del virus (art. 2087 Cod. civ.).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Scelte d'impresa

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il datore di lavoro deve consentire o favorire l'astensione dal lavoro?

Obblighi del datore

Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto ad **adottare le misure** che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 Cod. civ.).

Il datore è altresì tenuto ad **eliminare i rischi** e, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, comma 1, lett. 'c', D.Lgs. n. 81/2008; artt. 266 e segg. D.Lgs. n. 81/2008).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Possibili scelte del datore

Ciò detto, sembra doversi concludere che il datore di lavoro debba attenersi, nella scelta delle soluzioni organizzative, ad un criterio graduale:

- privilegiare il lavoro in **smart working** (questa sembra essere la prima opzione indicata dai decreti poiché garantisce, contestualmente: la protezione della salute dei lavoratori; il diritto costituzionale al lavoro e alle ferie effettive; le esigenze private e pubbliche dell'economia);
- privilegiare, ove non sia possibile lo smart working, il collocamento in **ferie** (o altre forme di sospensione, quali i permessi o il recupero di banca ore) in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- ove non siano possibili (o siano esaurite) le prime due opzioni, adottare gli accorgimenti possibili per **evitare la circolazione** dei lavoratori e **ridurre** la presenza al lavoro e l'assembramento dei lavoratori;
- garantire il rispetto della distanza interpersonale di **almeno un metro**;
- escludere le **trasferte**;
- valutare il ricorso a possibili ammortizzatori sociali (cassa integrazione, in deroga, ecc.)



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

La serrata: legittimità e conseguenze

Molte imprese e professionisti hanno già sospeso del tutto le proprie attività lavorative. Quali le conseguenze sul lavoro?

Scelta dell'impresa

La decisione di sospendere le attività per tutto o parte del periodo emergenziale può derivare da ragioni prudenziali, di tutela della salute del personale, ovvero da ragioni economiche in conseguenza del venir meno della clientela o delle commesse.

In questi casi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione (e i relativi oneri) ai lavoratori subordinati non viene meno, trattandosi di una sospensione del contratto per scelta (ragionevole ma) discrezionale del datore (*mora accipiendi*).

Factum principis

Qualora, viceversa, la decisione di sospendere l'attività provenisse dalla pubblica autorità (ad esempio nel caso in cui è ordinata la chiusura totale) si potrebbe configurare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, esonerando il datore dall'obbligazione della retribuzione.

Si tratta naturalmente di un caso estremo da valutare con attenzione.



Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore rifiuta le ferie (perché vuol farle in altro momento)

Le norme generali

La legittimità del rifiuto delle ferie da parte del lavoratore va valutato, anzitutto, in considerazione del contesto normativo aziendale.

La legge consente al datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie secondo le esigenze aziendali, tenuto conto degli interessi del lavoratore.

Restrizione possono tuttavia venire dai contratti individuali o collettivi. Alcuni limitano la discrezionalità del datore di lavoro al periodo estivo allargato (da maggio a settembre, da giugno a ottobre, ecc.). Nel resto dell'anno, alcuni CCNL prevedono la richiesta (o il consenso) del lavoratore.

Azienda con disciplina di legge

Qualora il contratto collettivo (o individuale) non pongano restrizioni, sembra potersi affermare che l'attuale situazione lasci pochi dubbi alla facoltà del datore di collocare il personale in ferie.

Azienda con disciplina restrittiva

In presenza di limiti, invece, occorre rivolgersi alle norme e alla situazione emergenziali.

Il datore potrà dunque attenersi ai criteri indicati dal Governo e, ove non sia possibile lo smart working, imporre le ferie. Tale conclusione non è in verità esplicita nelle norme ma sembra fondata.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore rifiuta le ferie (perché vuol fare lo smart working)

La soluzione privilegiata

Alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM, sembra che la soluzione dello smart working, ove praticabile, vada privilegiata rispetto ad ogni altra, specie se il lavoratore manifesta la volontà di lavorare anziché fruire di ferie o altro.

Se la natura della prestazione e degli assetti organizzativi lo consentono, dunque, l'azienda sembra chiamata a consentire lo svolgimento della prestazione in smart working specie se il lavoratore ne fa richiesta.

Esclusioni

L'azienda potrebbe opporsi in caso di esigenze organizzative peculiari (ad esempio, specifiche ragioni di sicurezza che non consentono l'uso di reti extra-aziendali) ovvero nel caso in cui vi siano costi di allestimento eccessivi.

Ciò detto, potrebbe risultare illegittimo, ad esempio, il rifiuto del lavoro agile ad un dipendente che già in passato lo aveva svolto e che è già munito delle attrezzature necessarie (portatile, VPN, ecc.).



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Al contrario, il lavoratore rifiuta il lavoro (perché teme genericamente il contagio)

In assenza di elementi circostanziati (ad esempio, la presenza al lavoro di soggetti con rischio obiettivo) o di soluzioni applicabili (lo smart working), il lavoratore non può rifiutare la prestazione.

La sua eventuale assenza, pertanto, può essere considerata ingiustificata.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Il lavoratore può essere considerato in malattia in caso di assenza volontaria?

In caso di assenza del lavoratore per ragioni legate all'emergenza sanitaria occorre distinguere:

- Qualora il lavoratore sia **positivo** al COVID19 (o ammalato per altre patologie) egli dovrà essere considerato in malattia secondo le norme ordinarie;
- Qualora il lavoratore sia in **quarantena** disposta dall'autorità pubblica, egli potrebbe essere considerato in malattia secondo le norme ordinarie. È tuttavia opportuno attendere chiarimenti da parte dell'INPS poiché in assenza di una patologia certificata (o certificabile) l'Istituto potrebbe non consentire il rimborso;
- Qualora il lavoratore sia in quarantena volontaria in **assenza** di ragioni circostanziate e del consenso del datore di lavoro, egli sarà assente ingiustificato.



Fonte: DPCM 8 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Aggiornare il DVR e sentire il Medico competente

Altro opportuno adempimento è quello di sentire il **medico competente** e i responsabili sicurezza per eventuali riflessi di rischio biologico e per altri possibili aspetti da tenere in considerazione.

Opportuno, altresì un riesame del **DVR** e del DUVRI.

Ribadire a tutti i lavoratori le **prescrizioni diffuse** dalle Autorità, anche mediante divulgazione degli opuscoli messi a disposizione ([disponibili qui](#)).

Può inoltre essere opportuno diramare una **comunicazione aziendale** nella quale si rendano note le iniziative assunte dal datore di lavoro per la tutela del personale e si impartiscano istruzioni di comportamento, volte a salvaguardare la salute e a scoraggiare reazioni improvvise che già si registrano in molte realtà.



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Profili amministrativi e pratici

Area: Territorio nazionale

Autodichiarazione per spostamenti in Zona arancione

Al fine di dimostrare agli eventuali agenti preposti al controllo stradale le finalità lavorative dello spostamento, il Ministero dell'Interno ha predisposto una dichiarazione del seguente tenore (reperibile qui):

Il sottoscritto, C.F., residente in, via, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 Cod. pen.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in transito da e diretto a
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche **all'interno di tutto il territorio nazionale**, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 Cod. pen., salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Fonte: Ministero dell'Interno - Dati aggiornati al 10 marzo 2020



Area: Territorio nazionale

Dichiarazione datoriale per spostamenti in Zona arancione

In alcuni casi potrebbe essere utile - ma non necessariamente - fornire al lavoratore anche una dichiarazione da parte del datore che concorra ad esprimere quelle «comprovate esigenze» che sono alla base dello spostamento per lavoro. Il testo potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

(carta intestata della Società)

A seguito delle prescrizioni emanate dal Governo in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, si attesta che il Sig., C.F., lavora alle dipendenze della nostra Società.

La natura delle mansioni e delle esigenze, organizzative e produttive dell'azienda, non consentono lo svolgimento da remoto della prestazione né il loro differimento a data incerta.

È pertanto richiesta la presenza del Collega presso la nostra sede di almeno fino al

(luogo, data)

Firma



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Lavoratori subordinati

Area: Territorio nazionale

Altri accorgimenti

Ancora al fine di giustificare il proprio spostamento in sede di controllo, il lavoratore potrebbe portare con sé documentazione attestante il lavoro:

- una copia dell'ultimo cedolino, ad esempio;
- il badge;
- ecc.

Si noti, comunque, che allo stato non sembra necessaria un'esigenza aziendale indifferibile. Anche la ragione di recarsi al lavoro per la quotidiana attività sembra una ragione valida.



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Autodichiarazione per spostamenti in Zona arancione

Al fine di dimostrare agli eventuali agenti preposti al controllo stradale le finalità lavorative dello spostamento, da parte di agenti di commercio o altri lavoratori autonomi, può risultare utile avere con sé:

- una copia della visura camerale dell'agente
- altro documento attestante la propria professione
- copia dell'agenda degli appuntamenti o altro documento che dimostri la finalità lavorativa dello spostamento (ad esempio, per un avvocato, il decreto che fissa l'udienza, ecc.)



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Dichiarazione del preponente per spostamenti in Zona arancione

In alcuni casi potrebbe essere utile - ma non necessariamente - fornire all'agente anche una dichiarazione da parte del preponente che concorra ad esprimere quelle «comprovate esigenze» che sono alla base dello spostamento per lavoro. Il testo potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

(carta intestata della Società)

A seguito delle prescrizioni emanate dal Governo in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, si attesta che il Sig., C.F., è agente di commercio per la nostra Società.

La zona assegnatagli comprende
(luogo, data)

Firma



Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Sanzioni

Le sanzioni

Periodo: 8 marzo 2020 - 3 aprile 2020

Violazione dei provvedimenti

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi introdotti dal Governo è punito ai sensi dell'art. 650 Cod. pen., ossia:
- chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei Euro.

False dichiarazioni

- Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.



Fonte: DPCM 9 marzo 2020 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Profili amministrativi e payroll

Area: Zona rossa

Periodo: 21 febbraio 2020 - 31 marzo 2020

- I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in Zona rossa, **non operano le ritenute alla fonte** per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.
- Sono **sospesi i termini dei versamenti** e degli **adempimenti tributari**, che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- La sospensione riguarda anche i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni in Zona rossa; nonché gli adempimenti e i versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni della Zona rossa, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, e altri.
- Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Periodo: 23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020

- Per i soggetti appartenenti ai comuni in Zona rossa, sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi** per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
- Sembrano compresi (in mancanza di esclusione) anche i datori di lavoro domestici per i versamenti dei contributi.
- Non si fa luogo al rimborso dei contributi già versati.
- Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati **dal 1° maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Fonte: MEF, decreto 24 febbraio 2020 - Art. 5, D.L. 9/2020 -
Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Periodo: 2 marzo 2020 - 30 aprile 2020

Per il settore turistico-alberghiero (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con sede in Italia) è prevista la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi assicurativi. Sono sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte per compensi corrisposti a lavoratori subordinati o assimilati (artt. 23, 24 e 29, DPR n. 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti, senza incorrere in sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**.

Eventuali versamenti già eseguiti nei termini non sono rimborsabili.

Per le imprese del settore che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni in Zona rossa, restano ferme le disposizioni di maggior favore previste.



Fonte: art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Area: Territorio nazionale

Di seguito, una tabella riepilogativa delle vecchie e nuove scadenze, postergate nell'ambito degli interventi emergenziali.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Termine entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria	31 gennaio	31 gennaio
Termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate	7 marzo	31 marzo
Giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia	15 aprile	5 maggio
Termine per l'invio del 730 precompilato	23 luglio	30 settembre



Fonte: art. 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Incentivi

Area: Regione Lombardia

Disponibili finanziamenti per le imprese lombarde che adottano lo smart working.

Regione Lombardia ha pubblicato un bando di concorso per le aziende che vogliono promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo di **piani aziendali di smart working**.

Un finanziamento potrà essere concesso ai datori di lavoro (iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di p.IVA) con **almeno 3 dipendenti**, non ancora in possesso di un piano di smart working aziendale ed in possesso del DURC.

Sarà possibile spendere il finanziamento erogato sotto forma di **voucher per: servizi di consulenza e formazione**, finalizzati all'adozione di un piano smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale; **acquisto di «strumenti tecnologici»** per l'attuazione del piano di smart working.

L'importo dei voucher sarà proporzionato alla dimensione aziendale e al tipo di azione che intende adottare il datore di lavoro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in via telematica **dal 2 aprile 2020**.



Fonte: Regione Lombardia, Decreto 18 febbraio 2020, n. 1942 - Dati aggiornati al 10 marzo 2020

Ammortizzatori sociali

CIGO

Area: Zone rosse


Esclusa la procedura sindacale

I datori di lavoro che presentano domanda di CIGO, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni in Zona rossa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono dispensati dall'osservanza della procedura sindacale, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori beneficiari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.



Fonte: art. 13, D.L. n.9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

CIGS


Area: Zone rosse

Dalla CIGS alla CIGO

Le aziende site nei comuni in Zona rossa che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

In prossimità del limite complessivo di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.



Fonte: art. 14, D.L. n.9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Cassa in deroga

Area: Zone rosse

Cassa in deroga per le Zone rosse

I datori di lavoro con **unità produttive site nei comuni** in Zona rossa (e, gli altri, **limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati** nei predetti comuni), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto per i soli dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate. All'approssimarsi del limite di spesa complessivo, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Fonte: art. 15, D.L. n.9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Area: Zona arancione (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)

Cassa in deroga per le principali regioni colpite

I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni Lombardia, veneto o Emilia-Romagna (e, gli altri, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono ricevere, **limitatamente ai casi di accertato pregiudizio**, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, e **previo accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del lavoro e comunque per un periodo **massimo di un mese**.

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto per i soli dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Fonte: art. 17, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Indennità per lavoratori autonomi

Area: Zone rosse


Collaboratori e non solo: anche professionisti e agenti

I collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti di commercio e i lavoratori autonomi o professionisti che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni in Zona rossa o siano ivi residenti o domiciliati, hanno diritto ad un'indennità **mensile pari ad Euro 500,00 per un massimo di tre mesi** per il periodo di effettiva sospensione dell'attività.

L'indennità di cui al presente articolo è **esente da imposte**.

Il trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS.

All'approssimarsi del limite di spesa complessivo, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.



Fonte: art. 15, D.L. n. 9/2020 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Profili giudiziari

Nella «Zona rossa»

Periodo: 3 marzo 2020 - 31 marzo 2020

Disposizioni automatiche

- Sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli **uffici giudiziari** dei circondari dei Tribunali in Zona rossa;
- In tutti i procedimenti civili, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le **parti o i loro difensori** sono residenti o hanno sede nei comuni in Zona rossa

Eccezioni

Non sono oggetto di rinvio:

- in genere, le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile;
- altro

Decorso dei termini

- Nei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni in Zona rossa, il **mancato rispetto di termini** processuali perentori **scaduti** in epoca successiva tra il 23 febbraio 2020 e il 3 marzo 2020 si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze;
- sono **sospesi i termini** per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere **nelle regioni** cui appartengono i comuni in Zona rossa;
- sono sospesi i termini per il **compimento di qualsiasi atto processuale**, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni in Zona rossa;
- per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni in Zona rossa, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Fonte: art. 10, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Sul territorio nazionale

**Periodo: 9 marzo 2020 -
22 marzo 2020**

Disposizioni automatiche

- Le **udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020**.
- Nel medesimo periodo sono **sospesi i termini** per il compimento di qualsiasi atto giudiziario. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

**Periodo: 9 marzo 2020 -
31 maggio 2020**

Disposizioni rimesse ai Capi ufficio

- I capi degli uffici giudiziari **possono** disporre il rinvio delle udienze a **data successiva al 31 maggio 2020**
- I capi degli uffici giudiziari **possono** disporre lo svolgimento delle udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Disposizioni automatiche

- Gli atti e documenti processuali sono depositati esclusivamente in modo telematico
- Il contributo unificato è versato in modo telematico

Eccezioni

Non sono oggetto di rinvio:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile
- altro

Decorso dei termini

- Per il periodo di efficacia dei provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza che possono essere esercitati nelle sole forme inibite



Fonte: D.L. 8 marzo 2020, n. 11 - Dati aggiornati al 9 marzo 2020

Materiali e documentazione

Materiali e documentazione

Condividiamo alcuni documenti utili

- Opuscoli e materiali informativo: <https://bit.ly/38FSscY>
- Modello auto-dichiarazione per spostamenti in Zona arancione: <https://bit.ly/3aHUzOT>
- Informativa INAIL per smart working: <https://bit.ly/3clhqvE>
- Portale comunicazioni semplificate per smart working: <https://bit.ly/2TB0aRw>
- Bando Regione Lombardia, incentivi smart working: <https://bit.ly/2wFvBRD>

FAQ Decreto #IoRestoaCasa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato delle FAQ di spiegazioni sui decreti emergenziali.

Rimandiamo al sito, senza qui riportarle, confidando nel loro aggiornamento

- FAQ:

<https://bit.ly/2TVjKGX>

Contacts



Vincenzo Fabrizio Giglio

Head of Labour and Payroll accounting dept.

Thanks for your interest.



labour@lexia.it



+39 (0)2 4398 0443



LinkedIn

MILANO

Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano

T (+39) 02 3663 8610

E milano@lexia.it

ROMA

Piazza del Popolo, 3
00187 Roma

T (+39) 06 3265 0892

E roma@lexia.it

PALERMO

Via Quintino Sella, 77
90139 Palermo

T (+39) 091 3090 62

E palermo@lexia.it